

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DELL'ASSISTENZA E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA A BORDO DI NAVI DEI MIGRANTI SOCCORSI IN MARE E DI QUELLI GIUNTI NEL TERRITORIO NAZIONALE IN MODO AUTONOMO

TRA

Il Soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all'assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti nel territorio nazionale in modo autonomo nel periodo di emergenza sanitaria relativa al rischio di diffusione del virus COVID 19, nominato con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1287 del 12 aprile 2020, nella persona del prefetto Michele di Bari, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nato a Mattinata (FG) l' 01/02/1959 C.F. DBRMHL59A02F059M domiciliato, per la carica, presso il Ministero dell'interno, piazza del Viminale, n. 1 (di seguito, Soggetto attuatore)

E

l'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, Codice Fiscale e Partita Iva 13669721006, con sede in Roma, Via Toscana 12, rappresentata dal Segretario Generale, Flavio RONZI, nato a Roma il 16 dicembre 1982, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito "Associazione della Croce Rossa Italiana" o "C.R.I.")

PREMESSO

- che a partire dal 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un'epidemia da nuovo coronavirus, denominato 2019-nCoV nella città di Wuhan, in Cina a seguito del quale i pazienti hanno mostrato sintomi come febbre, dispnea, e nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha avviato tutte le procedure previste dai regolamenti sanitari internazionali, ivi compreso l'aggiornamento repentino e continuo delle nuove informazioni disponibili;
- che l'OMS ha convocato per il 22 gennaio 2020 il comitato speciale per valutare la gravità dell'epidemia di coronavirus e per analizzare e valutare le possibili raccomandazioni per far fronte all'epidemia;
- che il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile (di seguito, Capo Dipartimento) sono stati indicati i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed è stata prevista la possibilità per il Capo del Dipartimento di avvalersi di soggetti attuatori per fronteggiare l'emergenza in atto,
- che l'OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di

infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179)”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.97 dell'11 aprile 2020, sono state disposte ulteriori misure finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- che il Consiglio dei ministri con delibera del 6 aprile 2020 recante *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (20A02133)”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.98 del 14 aprile 2020, ha disposto uno stanziamento di euro 450.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in favore del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020;
- che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute del 7 aprile 2020 è stato disposto che dalla data della sua adozione e fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety (“luogo sicuro”), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area Search And Rescue (SAR) italiana;
- che con decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020 recante *“Nomina del soggetto attuatore per le attività emergenziali connesse all'assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell'ambito dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è stato nominato Soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, citata, per assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, anche nei riguardi delle persone soccorse in mare, ovvero giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi;
- che il medesimo decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020 prevede:
 - all'articolo 1, comma 1, che il Soggetto attuatore *“si avvale della Croce Rossa Italiana quale struttura operativa del Servizio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”* ma che *“I Soggetto attuatore, previo assenso del Capo del Dipartimento della protezione civile, provvede all'assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare e per le quali non è possibile indicare il “Place of Safety” (luogo sicuro) ai sensi del decreto interministeriale citato in premessa e di quelle giunte sul territorio nazionale in modo autonomo. Con riferimento alle persone soccorse in mare e per le quali non è possibile indicare il “Place of Safety” (luogo sicuro) il*

Soggetto attuatore, nel rispetto dei protocolli condivisi con il Ministero della salute, può utilizzare navi per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria. Per le attività finalizzate all'individuazione delle suddette navi e dell'attività istruttoria di natura tecnico-amministrativa ai fini delle procedure di affidamento dei contratti pubblici il Soggetto attuatore provvede per il tramite delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche in house. Relativamente ai migranti che giungono sul territorio nazionale in modo autonomo il Soggetto attuatore individua, sentite le Regioni competenti e le autorità sanitarie locali, per il tramite delle prefetture competenti, altre aree o strutture da adibire ad alloggi per il periodo di sorveglianza sanitaria previsto dalle vigenti disposizioni, avvalendosi delle prefetture medesime che procedono alla stipula di contratti per il trattamento di vitto, alloggio e dei servizi eventualmente necessari, per le persone soccorse ovvero, in caso di mancanza di accordo, ad attivare le procedure di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 18 del 2020. Nel caso in cui non sia possibile individuare le predette strutture sul territorio, il soggetto attuatore provvede alla sistemazione dei migranti ai fini dell'isolamento fiduciario e di quarantena anche sulle predette navi”;

- *all'articolo 1, comma 2, che “In considerazione delle esigenze relative al fabbisogno di personale, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, il Soggetto attuatore si avvale, oltre che della Croce Rossa Italiana e della propria organizzazione, del supporto, ove necessario, dei volontari di protezione civile attivati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera. Il Soggetto attuatore può, altresì, stipulare accordi con soggetti pubblici e contratti con soggetti privati funzionali alle attività di cui al presente decreto”;*
 - *all'articolo 2, comma 1, che “per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura copertura finanziaria alle iniziative preventivamente concordate, nei limiti delle risorse stanziare e assentite”;*
- che il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante “*Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*” ha attribuito all'Associazione della Croce Rossa Italiana, associazione privata di interesse pubblico, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, l'esercizio di attività d'interesse pubblico in ausiliarietà ai pubblici poteri, tra cui:
- organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
 - organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
 - svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;
 - agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi

del Codice del Protezione Civile (D.lgs. 1/2018);

- che il medesimo decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 prevede che per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono stipulare convenzioni con strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;
- che, stante l'evoluzione della circolazione del virus, è necessario rafforzare tutte le misure di vigilanza, controllo al fine di assicurare il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19, anche nei riguardi delle persone soccorse in mare, ovvero giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi;
- che si rende necessario assicurare l'assistenza alloggiativa e la sorveglianza sanitaria delle persone soccorse in mare e per le quali non è possibile indicare il "Place of Safety" (luogo sicuro) ai sensi del decreto interministeriale 7 aprile 2020 e di quelle giunte sul territorio nazionale in modo autonomo;
- che con riferimento alle persone soccorse in mare e per le quali non è possibile indicare il "Place of Safety" (luogo sicuro), in attuazione del Decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020, il Soggetto attuatore, nel rispetto dei protocolli condivisi con il Ministero della salute, intende impiegare navi per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria, avvalendosi dell'ausilio della C.R.I. quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; tali navi possono essere impiegate, altresì, per eventuali sistemazioni dei migranti giunti nel territorio nazionale in modo autonomo, così come previsto dal citato articolo 1, comma 1, del decreto del Capo Dipartimento, n. 1287 del 12 aprile 2020;
- che per le finalità di cui sopra è necessario disciplinare attraverso una convenzione tra il Soggetto attuatore e la C.R.I. gli aspetti operativi e finanziari delle attività da porre in essere, con riguardo all'assistenza e alla sorveglianza sanitaria a bordo di navi;
- che con prot. n. DPC/Covid/27036 dell'8.5.2020 il Capo dipartimento della Protezione Civile ha espresso il proprio assenso alla sottoscrizione della presente convenzione assicurando la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Capo dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020 e ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto.

si conviene quanto SEGUE

Articolo 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse che precedono, unitamente all'Allegato 1, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto e Durata

1. La presente convenzione è finalizzata alla realizzazione di misure e di interventi atti a garantire il rispetto delle misure di isolamento fiduciario e di quarantena a bordo di imbarcazione dedicata, adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19 nei riguardi delle persone soccorse in mare e di quelle giunte nel territorio nazionale in modo autonomo, ai sensi del decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 1287 del 12 aprile 2020.

2. Al fine di assicurare un presidio stabile e garantire la tempestività e la continuità delle attività di sorveglianza sanitaria e di assistenza posta in essere dal Soggetto attuatore, la presente convenzione decorre dalla data della stipula fino al termine dello stato di emergenza di cui alla dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, salvo proroghe connesse alla prosecuzione dello stato di emergenza.

Articolo 3 – Servizio

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, la C.R.I. si impegna ad assicurare i seguenti servizi di supporto nell'ambito del potenziamento della risposta all'emergenza 2019-nCoV, con personale imbarcato e servizi h24:
 - a) assistenza sanitaria durante tutto il periodo di quarantena o isolamento fiduciario sulla nave;
 - b) attività specifiche di supporto alle persone migranti;
 - c) attività di supporto logistico e servizi, compresa la fornitura di dispositivi di protezione individuale al personale imbarcato, relativamente alle attività di bordo come meglio specificati in Allegato 1.
2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalla C.R.I. per il tramite di personale tecnico sanitario, di mezzi, di strutture e di know-how dedicati, distribuiti presso la nave individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto del Capo Dipartimento n. 1287 del 12 aprile 2020. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto, la C.R.I. è autorizzata ad impiegare anche personale volontario.
3. La C.R.I. si impegna a:
 - a) indicare le figure professionali da destinare al servizio oggetto della presente convenzione, mettendo a disposizione del Soggetto attuatore i relativi *curricula* professionali e gli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali;
 - b) per il personale della C.R.I. attivo nel servizio, esclusivamente a fini organizzativi, a:
 1. fare indossare una divisa come da proprio capitolato tecnico;
 2. prevedere la partecipazione ad attività di addestramento e formazione.

Articolo 4 – Referenti

1. La C.R.I. identifica, quale responsabile delle attività oggetto della presente convenzione, la dott.ssa Roberta Fusacchia, che assicura il collegamento operativo con il Soggetto attuatore.
2. Il Soggetto attuatore indica quale referente per la presente convenzione il viceprefetto, Dott. Francesco Massidda, direttore dell'esecuzione del contratto di noleggio della motonave ai sensi del decreto del Soggetto attuatore prot. n. 4808 del 5.5.2020, che assicura il collegamento operativo con la C.R.I.
3. Il Soggetto attuatore e la C.R.I. possono identificare altri referenti in sostituzione o in aggiunta di quelli indicati nei commi 1 e 2, da comunicare tempestivamente agli indirizzi di posta certificata di cui al comma 4.
4. Le comunicazioni aventi ad oggetto la presente convenzione sono effettuate esclusivamente attraverso i seguenti recapiti:

Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV

Via B. Ramazzini n.
31 – 00151 Roma
sg@cert.cri.it

Soggetto attuatore
Piazza del Viminale, n.1 00184
Roma
sa.migranti@pecdci.interno.it

5. Il Soggetto attuatore può designare uno o più referenti al fine di monitorare le attività e i risultati conseguenti.

Articolo 5 – Risorse finanziarie e rendicontazione delle spese

1. Il Soggetto attuatore corrisponde alla C.R.I., a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività previste nell'Allegato 1, gli importi massimi infra indicati e comunque riportati nel medesimo allegato:
- a) massimo di 50 beneficiari, l'importo massimo di € 3.200,00 giornaliero;
 - b) massimo di 100 beneficiari, l'importo massimo di € 4.800,00 giornaliero;
 - c) massimo di 150 beneficiari, l'importo massimo di € 6.400,00 giornaliero;
 - d) massimo di 200 beneficiari, l'importo massimo di € 8.000,00 giornaliero;
 - e) massimo di 250 beneficiari l'importo massimo di € 9.600,00 giornaliero;
 - f) massimo di 300 beneficiari l'importo massimo di € 10.800,00 giornaliero;
 - g) massimo di 350 beneficiari l'importo massimo di € 12.000,00 giornaliero;
 - h) massimo di 400 beneficiari l'importo massimo di € 14.000,00 giornaliero;
 - i) massimo di 450 beneficiari l'importo massimo di € 15.600,00 giornaliero;
 - j) massimo di 500 beneficiari l'importo massimo di € 17.120,00 Giornaliero.
3. Il Soggetto attuatore corrisponde inoltre alla C.R.I. una tantum i costi di avviamento del servizio per un importo massimo di € 64.000,00, ammortizzabili sul lungo periodo nell'ipotesi di aumento del numero delle presenze e/o di ampliamento del tempo di dispiegamento ed attivazione delle strutture.
4. L'importo massimo mensile (30 giorni) della presente convenzione, comprensivo dell'importo di cui al precedente punto 2), è pari a euro 577.600,00, che sarà parametrato agli effettivi giorni di missione e sarà oggetto di apposita rendicontazione.
5. La C.R.I. si impegna a trasmettere mensilmente al Soggetto attuatore un rapporto tecnico inerente alle attività e agli oneri sostenuti per la realizzazione del piano di risposta di cui all'Allegato 1, con obbligo di rendicontare le singole voci di spesa secondo le modalità indicate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017 in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, per quanto compatibili, nonché secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo Dipartimento n. 630 del 3 febbraio 2020.
6. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 4, è facoltà del Soggetto attuatore procedere alla risoluzione della presente Convenzione.
7. Il Soggetto attuatore rimborserà unicamente i servizi effettivamente svolti nel periodo di vigenza contrattuale e opportunamente documentati.
8. Le risorse saranno erogate a valere sulla contabilità speciale intestata al Soggetto attuatore, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento previa verifica della rendicontazione, fermo restando la messa a disposizione delle risorse da parte della protezione civile.
9. La C.R.I. dichiara che le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
10. La convenzione, vista la natura dei soggetti coinvolti e le attività che ne costituiscono oggetto, non è sottoposta all'obbligo di verifica di regolarità contributiva di cui alla Legge n. 266/2002 (DURC) e alla verifica adempimenti di cui all'articolo 48-bis

del D. P.R. n. 602/1973.

Articolo 6- Obblighi della C.R.I.

1. C.R.I. si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 per cause imputabili alla C.R.I., che pregiudicano la realizzazione delle attività di interesse pubblico oggetto della convenzione stessa, il Soggetto attuatore intima alla C.R.I. di porre fine all'inadempimento entro il termine indicato nell'atto di intimazione.
3. In caso di perdurante inadempimento, il Soggetto attuatore può procedere alla risoluzione della convenzione.
4. C.R.I. è responsabile dei danni, anche se riferibili a propri dipendenti e/o collaboratori, che il Soggetto Attuatore si trova a subire direttamente o a dover risarcire a terzi, in conseguenza di ritardo nell'adempimento o all'inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.
5. C.R.I. è altresì responsabile per danni od infortuni subiti da persone che con esso collaborano o sono impiegate alle sue dipendenze, e si impegna a tenerne indenne il Soggetto attuatore, anche in sede giudiziale.

Articolo 7- Controversie

1. In caso di controversia tra le Parti, sorta in relazione all'esecuzione o all'interpretazione della presente convenzione, le Parti provvedono alla composizione della stessa in via amichevole.
2. In caso di mancata composizione della controversia ai sensi del comma 1 è competente il Foro di Roma.

Articolo 8 – Modifiche e recesso

1. Le modifiche alla presente convenzione sono apportate di comune accordo tra le parti, nel rispetto della finalità della convenzione stessa e con le medesime modalità adottate per la stipulazione.
2. Il Soggetto attuatore può recedere per giusta causa in tutto o in parte dalla presente Convenzione, con un preavviso di 5 giorni, da comunicarsi alla CRI tramite pec agli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 4, in caso di modifiche normative sopravvenute ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. In tal caso CRI rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga all'articolo 1671 del codice civile.

Articolo 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, C.R.I. si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 2. C.R.I. si obbliga, ad inserire nei contratti sottoscritti con i fornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. La convenzione è esente dall'obbligo di acquisizione del CIG di cui all'art. 3 l. 13 agosto 2010, n. 136, trattandosi di attività svolta a favore di "persone in condizioni di

bisogno economico e fragilità personale e sociale" ai sensi della determina ANAC n. 556 del 31 maggio 2017.

Articolo 10 – Trattamento Dei Dati

1. C.R.I. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere.
3. C.R.I. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. C.R.I. si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.
5. In caso di inosservanza, il Soggetto attuatore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Roma, 8 maggio 2020

IL SOGGETTO ATTUATORE
Capo Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione
Michele di Bari

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA
ITALIANA – ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO
Il Segretario Generale
Flavio Ronzi



PIANO DI RISPOSTA PER
ATTIVITÀ EMERGENZIALI
CONNESSE ALL'ASSISTENZA
ALLOGGIATIVA E ALLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
DELLE PERSONE SOCCORSE
IN MARE E DI QUELLE GIUNTE
NEL TERRITORIO NAZIONALE
A SEGUITO DI SBARCHI
AUTONOMI ASSISTITE A
BORDO DI IMBARCAZIONE
DEDICATA

ALLEGATO 1



INDICE

- I. AMBITI DI INTERVENTO DELLA CRI NELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI MIGRANTI SOCCORSI IN MARE E DI QUELLI GIUNTI NEL TERRITORIO NAZIONALE IN MODO AUTONOMO ED ASSISTITE A BORDO DI IMBARCAZIONE DEDICATA**

- II. COSTI STIMATI**

I. AMBITI DI INTERVENTO DELLA CRI NELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SANITARIA DI MIGRANTI SOCCORSI IN MARE E DI QUELLI GIUNTI NEL TERRITORIO NAZIONALE IN MODO AUTONOMO E ASSISTITI A BORDO DI IMBARCAZIONE DEDICATA

Il piano operativo prevede il dispiegamento di materiali, mezzi e personale al fine di assicurare le misure di isolamento fiduciario e di quarantena per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19 nei riguardi dei migranti salvati nel Mar Mediterraneo attraverso operazioni SAR o giunte sul territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi.

Nello specifico, gli interventi prevederanno misure di assistenza a bordo di imbarcazioni individuate per lo specifico scopo.

I capitolati si atterranno, per i periodi di permanenza legati alla sorveglianza sanitaria, ad un'accoglienza da definirsi temporanea e prioritariamente incentrata sull'aspetto medico, prevedendo i seguenti ambiti di intervento, che potranno essere erogati singolarmente o in maniera modulare, in base alle esigenze.

A) MODULO ASSISTENZA SANITARIA, che potrà prevedere i seguenti servizi:

- Individuazione e delimitazione delle aree da destinare a zona rossa/quarantena, redazione di specifico piano di intervento, qualora di competenza CRI
- Allestimento e gestione di ambulatorio medico
- Screening delle condizioni generali delle persone migranti
- Screening temperatura corporea, della saturazione periferica dell'ossigeno per identificare casi a rischio di Covid-19 (sorveglianza attiva)
- Esecuzione dei tamponi su tutta la popolazione accolta sulla nave
- Isolamento di casi a rischio di Covid-19
- Trattamento di condizioni di urgenza/emergenza che dovessero verificarsi a bordo
- Identificazione di persone vulnerabili
- Identificazione delle donne in stato di gravidanza e loro supporto
- Trattamento delle condizioni croniche rilevate
- Azioni di educazione su infection control
- Applicazione procedure di infection control
- Mediazione linguistico-culturale finalizzata alle attività san
- Supporto psicologico a utenti ed operatori

B) MODULO GESTIONE AMMINISTRATIVA, che potrà prevedere i seguenti servizi:

- Registrazione dei migranti ed inserimento nel gestionale
- rilascio badge identificativo
- gestione magazzino
- gestione amministrativa

C) MODULO ASSISTENZA ALLA PERSONA, che potrà prevedere i seguenti servizi di base:

- Mediazione linguistico-culturale
- Assistenza sociale



- Distribuzione, conservazione e controllo dei pasti
- Lavanderia

D) **MODULO DISTRIBUZIONE DI BENI**, che potrà prevedere la distribuzione periodica e regolamentata dei seguenti beni di consumo:

- Effetti lettereschi
- Prodotti per l'igiene personale
- Kit primo ingresso + successivi cambi
- Fornitura dispositivi di protezione personale

II. COSTI STIMATI

Di seguito verranno elencati i costi massimi per l'attivazione dei servizi sopra descritti, immaginando differenti fasce numeriche di utenza e dovendo prevedere misure di prevenzione e contenimento più elevate ed imprevedibili rispetto all'accoglienza effettuata sulla terraferma.

Il costo massimo di avviamento indicato nella sottostante tabella è da considerarsi costo tipico di avviamento, ammortizzabile sul lungo periodo sia in caso di aumento del numero delle presenze, sia in relazione al tempo di dispiegamento ed attivazione delle strutture

Attivazione dell'attività CRI a bordo di imbarcazione dedicata

Costi di avviamento	costo massimo una tantum	€	64.000,00
----------------------------	---------------------------------	---	-----------

costi di gestione	costo massimo mensile	costo massimo giornaliero
da 1 a 50	€ 96.000,00	€ 3.200,00
da 51 a 100	€ 144.000,00	€ 4.800,00
da 101 a 150	€ 192.000,00	€ 6.400,00
da 151 a 200	€ 240.000,00	€ 8.000,00
da 201 a 250	€ 288.000,00	€ 9.600,00
da 251 a 300	€ 324.000,00	€ 10.800,00
da 301 a 350	€ 360.000,00	€ 12.000,00
da 351 a 400	€ 422.285,71	€ 14.000,00
da 401 a 450	€ 468.000,00	€ 15.600,00
da 451 a 500	€ 513.600,00	€ 17.120,00

In relazione alle esigenze operative verranno predisposti dalla CRI budget di intervento ad hoc, con una rimodulazione, nell'ambito dei costi massimi sopra indicati, dei prospetti di spesa a fronte dei servizi da erogare, individuando le eventuali economie di scala sulla scorta delle attività.